

Spett.le
UniCredit Spa
P.zza Gae Aulenti, 3
Tower A
20124 MILANO

Roma, 20 gennaio 2021

Egregi Signori,
abbiamo ricevuto la pregiata vostra in data odierna che qui di seguito riportiamo integralmente in segno di accettazione e di benessere.

Spett.le
**Associazione Nazionale Costruttori Edili
(A.N.C.E)**
Via Guattani, 16
00161 ROMA

Milano, 14/01/2021

Egregi Signori, facendo seguito ai colloqui intercorsi ed agli incontri effettuati, formuliamo di seguito la seguente proposta di accordo.

ACCORDO QUADRO

tra

UniCredit S.p.A., con sede legale e Direzione generale in Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A – 20124 Milano, capitale sociale di Euro 21.059.536.950,48 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, nella persona dei Co-CEO Commercial Banking Italy Sigg. Andrea Casini e Remo Taricani, muniti dei necessari poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale (di seguito chiamata per brevità "**UniCredit**" ovvero "**Banca**")

e

Associazione Nazionale Costruttori Edili, di seguito chiamata per brevità **A.N.C.E.**, con sede in Via Guattani 16, 00161 Roma, Codice Fiscale 80022490587 nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Gabriele Buia (di seguito per brevità anche denominata "**A.N.C.E.**" ovvero "**Associazione**")

UniCredit e A.N.C.E., di seguito per brevità anche denominate congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**"),

PREMESSO CHE

- A.N.C.E. nelle sue articolazioni nazionale, regionale, territoriale rappresenta gli interessi delle imprese dell'industria italiana delle costruzioni (opere pubbliche, edilizia abitativa, commerciale, industriale, tutela dell'ambiente, promozione dell'edilizia e lavorazioni specialistiche), perseguendo:
 - la promozione, il rafforzamento e la tutela dell'industria edile e del suo indotto
 - la realizzazione di iniziative mirate ad ampliare il mercato delle costruzioni
 - l'assistenza al sistema territoriale per le problematiche d'interesse delle imprese associate.
- UniCredit svolge attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico Bancario e sviluppa prodotti e servizi con particolare attenzione, tra le altre, alle imprese produttive italiane anche con specifico riferimento al settore edile e al suo rilevante indotto.
- UniCredit e A.N.C.E. ritengono di reciproco interesse la definizione di un accordo (di seguito "**Accordo**" o "**Convenzione**") per facilitare agli associati di A.N.C.E., (di seguito, per brevità, denominati "**Associati**" e, al singolare, "**Associato**"), anche attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture territoriali associative e/o di servizio, l'accesso a servizi consulenziali, nonché ad iniziative e prodotti della Banca come meglio individuati all'interno dell'Allegato 1, mediante la definizione di canali dedicati della Banca e modalità semplificate per gli Associati, come di seguito dettagliato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione

Le premesse e gli Allegati della presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Con la presente Convenzione, A.N.C.E. si impegna a far conoscere, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, i contenuti del presente Accordo esclusivamente ai propri Associati, al fine di una eventuale richiesta di prodotti e servizi della Banca da parte di questi ultimi.

I prodotti e servizi della Banca oggetto della presente Convenzione sono illustrati nell'Allegato 1.

Le Parti intendono determinare, con la presente Convenzione, i principali ambiti di collaborazione ed un processo standardizzato tra le medesime mediante la definizione di modalità semplificate.

Art. 2 Ambiti di collaborazione

Le Parti ritengono prioritaria la necessità ed urgenza di limitare gli effetti negativi che l'emergenza sanitaria COVID-19 sta producendo al tessuto socio-economico nazionale e con particolare riferimento al settore edilizio ed ai comparti ad esso collegati.

In tal senso A.N.C.E. ed UniCredit intendono avviare una specifica collaborazione in particolare per lo sviluppo di interventi che favoriscano l'applicazione operativa delle previsioni contenute nella Legge 17.07.2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19.05.2020, n.34 (c.d. "Decreto Rilancio") con specifico riferimento alle previsioni di incentivi per l'efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico e la trasformazione delle previste detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile a terzi (artt.119 e segg.)

In tal senso le Parti intendono specificamente rappresentare i rispettivi modelli di servizio dedicati al c.d. "Superbonus 110%" identificando ed implementando le sinergie che possono generarsi dalla comune operatività in favore degli Associati.

Gli ambiti di collaborazione tuttavia si intendono estesi anche alle misure precedentemente vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 al 90 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013).

2.1. Value proposition di UniCredit

La value proposition di UniCredit è indirizzata a tre specifici segmenti di clientela:

- A) Persona Fisica
- B) Condominio
- C) Azienda esecutrice dei lavori

A) Il cliente Persona Fisica che voglia avviare i lavori di efficientamento energetico / riduzione del rischio sismico fruendo del "Superbonus 110%" ed intenda cedere il credito fiscale in assenza di applicazione dello sconto in fattura da parte dell'azienda che esegue i lavori, potrà richiedere alla Banca una linea di credito per anticipo contratti ponte (c.d. "Bridge") fino al 100% della quota parte dei lavori rientranti nei benefici fiscali Ecobonus e Sismabonus 110% (per gli interventi Superbonus 110% tale somma può coincidere anche con il costo dei lavori, per gli altri tipi di intervento invece sarà un importo più basso commisurato alla detrazione spettante) con contestuale sottoscrizione di un mandato irrevocabile alla cessione del credito d'imposta. Al termine dei lavori e con l'avvenuta cessione del credito d'imposta (che potrà perfezionarsi anche in corrispondenza dei SAL come previsto dalla legge) la Banca provvederà all'estinzione della linea di credito.

Qualora il cliente privato intenda avviare i lavori senza cedere il credito fiscale, potrà richiedere alla Banca soluzioni di finanziamento dedicate ("CE Green", "Mutuo Ipotecario Green").

B) Al cliente Condominio che intenda avviare i lavori fruendo del "Superbonus 110%" e desideri cedere il credito fiscale in assenza di applicazione dello sconto in fattura da parte dell'azienda che esegue i lavori vengono applicate le stesse previsioni del punto A).

Qualora il cliente Condominio intendesse avviare i lavori senza cedere il credito fiscale, potrà richiedere alla Banca altre soluzioni di finanziamento dedicate (finanziamento chirografario a SAL / erogazione unica).

C) L'azienda esecutrice dei lavori che intenda applicare lo sconto in fattura al committente potrà richiedere alla Banca una linea di credito per anticipo contratti ponte (c.d. "Bridge") fino al 60% della quota parte dei lavori rientranti nei benefici fiscali Ecobonus e Sismabonus 110% ed un massimo di due cessioni a SAL dei crediti fiscali maturati (con un minimo del 30% per ogni SAL) per effetto dei quali il cliente potrà ripristinare la disponibilità della linea di credito fino ad un massimo del prezzo di acquisto del credito fiscale.

Al termine dei lavori e con l'avvenuta cessione del credito fiscale del 110% la Banca provvederà all'estinzione della linea di credito con i relativi interessi e liquiderà all'impresa l'eventuale somma residuale.

La Banca propone soluzioni di finanziamento standard alle aziende che richiedessero l'anticipo lavori senza cessione del credito fiscale

Resta inteso che gli importi erogati ai clienti (Persone Fisiche, Condomini, Aziende), a fronte delle linee di credito concesse, dovranno essere utilizzati esclusivamente per coprire i costi connessi ai predetti lavori e ogni importo ricevuto dai predetti clienti quale corrispettivo della cessione del credito fiscale dovrà dai medesimi essere integralmente e obbligatoriamente destinato al rimborso delle relative linee di credito.

In aggiunta alle soluzioni sopra descritte che prevedono la richiesta, da parte dei clienti, di finanziamenti ponte, è prevista anche la possibilità di procedere alla cessione del credito fiscale senza usufruire dei predetti finanziamenti.

UniCredit in questo caso prevede che il credito fiscale possa essere acquistato:

- dalla Banca che procederà, nei tempi previsti, alla compensazione dei propri debiti fiscali
- da un veicolo di cartolarizzazione (SPV) che potrà cederlo ulteriormente alla Banca fino a saturazione della capacità di compensazione di quest'ultima, superata la quale l'SPV potrà cederlo sul mercato.

La Banca o SPV può procedere all'acquisto solo a fronte di credito fiscale già maturato (SAL o Fine Lavori effettuati con relativa documentazione a supporto), pertanto l'acquisto si perfezionerà solo dopo l'avvenuta verifica dell'esistenza del credito fiscale e il passaggio dello stesso nel cassetto fiscale della Banca/SPV.

La fruizione dei benefici fiscali derivanti dal "Superbonus 110%" e l'eventuale successiva cessione del credito fiscale sono normativamente vincolate alla raccolta dell'apposito set documentale che i clienti (Persone Fisiche, Condomini, Aziende) dovranno predisporre e consegnare alla Banca a certificazione del rispetto delle previsioni di Legge. Per maggiori dettagli in merito al set documentale si rimanda a quanto contenuto nell'Allegato 2.

2.2. Value proposition di A.N.C.E. in favore dei propri Associati

A.N.C.E. arricchisce il proprio supporto agli Associati agevolando il loro dialogo con il Sistema bancario grazie al servizio denominato "TI ACCOMPAGNO IN BANCA" (cfr. Allegato 4). Lo stesso, attivabile a richiesta dell'Associato, è caratterizzato da un report contenente una chiara rappresentazione dello stato di solidità economico-finanziaria dell'impresa e della sostenibilità dell'operazione di sviluppo immobiliare.

UniCredit ne prenderà visione potendo così ampliare il proprio livello di conoscenza dell'impresa con specifico riferimento al settore delle costruzioni edili.

2.3. Sinergie attivabili tra le Parti

La collaborazione tra A.N.C.E. ed UniCredit potrà sostanziarsi come segue, anche in via modulare:

- A) Comunicazione da parte di A.N.C.E. per il tramite delle strutture A.N.C.E. Regionali/Territoriali, ai propri Associati dell'esistenza del presente Accordo ed indicazione dei referenti territoriali di UniCredit ai quali gli Associati potranno rivolgersi per maggiori dettagli. La Banca si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili e a valutare di applicare la value proposition descritta al comma 2.1, fermo restando che ogni valutazione al riguardo verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio insindacabile giudizio.
- B) Svolgimento da parte di A.N.C.E., anche per il tramite delle A.N.C.E. Regionali/Territoriali di un'attività di supporto ai propri Associati in tema di "Superbonus 110%" per la raccolta della documentazione tecnica necessaria alla Banca in tutte le fasi del processo (analisi preliminare e verifiche in sede di SAL e Fine lavori) per avviare l'iter di valutazione per la concessione del finanziamento ponte e/o per la cessione del credito d'imposta (integrando eventualmente la documentazione con le elaborazioni del servizio "TI ACCOMPAGNO IN BANCA", vds all.4)
- C) Per la valutazione della documentazione da parte della Banca, propedeutica alla concessione del finanziamento e/o all'acquisto del credito fiscale, gli Associati potranno caricare i documenti sulla piattaforma fornita dalla società PWC, partner di UniCredit (solo ed esclusivamente per le pratiche che saranno oggetto di cessione del credito alla Banca), con un sensibile risparmio di costi e tempi per l'Associato A.N.C.E. Gli Associati A.N.C.E. potranno inoltre accedere al listino PWC e Eagle & Wise, rispettivamente, per le attività fiscali e per le attività tecniche.

A tal fine gli Associati A.N.C.E. che intendono effettuare l'operazione di cessione del credito a UniCredit, con o senza l'operazione di finanziamento, possono richiedere le credenziali per l'utilizzo della piattaforma direttamente in Filiale, con l'elenco della documentazione necessaria alla Banca per avviare la fase istruttoria. Tale documentazione è riportata nell'Allegato 2

- D) In aggiunta alla value proposition descritta al comma 2.1, UniCredit riconosce a tutti gli Associati, non ancora clienti, un set di condizioni dedicate per l'apertura di un nuovo rapporto di conto corrente. Il dettaglio delle condizioni è sintetizzato nell'Allegato 5.

Art. 3 Condizioni e ambito di applicazione della Convenzione

Con appositi atti integrativi, UniCredit e A.N.C.E. potranno estendere la Convenzione a prodotti e servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato 1.

In tale ambito A.N.C.E., si impegna a porre in essere le iniziative utili ed opportune per assicurare la tempestiva e completa conoscenza da parte degli Associati dei contenuti della presente Convenzione.

Ai fini della migliore finalizzazione della presente Convenzione potrà essere effettuata una campagna di informazione da svolgersi secondo le modalità concordate tempo per tempo tra le Parti per iscritto in tempo utile.

A.N.C.E. riconosce e prende atto che la Banca, in funzione di particolari condizioni di mercato, dell'andamento del mercato monetario e finanziario, nonché in caso di revisione e modifica delle proprie politiche commerciali e distributive per adeguarle a mutate esigenze di mercato e/o di segmenti di clientela, ovvero determinate da processi di ristrutturazione dei propri assetti organizzativi anche a seguito di operazioni societarie all'interno del Gruppo Bancario di appartenenza, e comunque in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, potrà apportare modifiche alla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R o PEC a A.N.C.E. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, fatta salva la facoltà di A.N.C.E. in caso di mancato accordo sulle modifiche, di recedere dalla presente Convenzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica, mediante invio di raccomandata A/R o PEC ad UniCredit.

Nel caso di accoglimento delle suddette modifiche da parte di A.N.C.E., la stessa si impegna sin da ora a dare tempestiva comunicazione agli Associati, anche mediante le sue sedi regionali/provinciali, con le modalità concordate tra le Parti.

Resta inteso tra le Parti che, come previsto dalle normative vigenti e coerentemente con l'evoluzione delle stesse, le variazioni delle condizioni dei prodotti e servizi oggetto di Convenzione in relazione ai contratti già conclusi con la Banca, verranno comunicate da UniCredit direttamente ai titolari dei rapporti in essere, ai sensi dell'art. 118 o 126-sexies del Testo Unico Bancario e/o delle previsioni contrattuali.

Inoltre, A.N.C.E. riconosce e prende atto che UniCredit o le altre società del Gruppo effettueranno ogni valutazione in completa autonomia, secondo il proprio discrezionale giudizio, nel rispetto della normativa – anche interna – vigente e che pertanto UniCredit, per se e per le società del Gruppo, non assume, né nei confronti di A.N.C.E. né nei confronti degli Associati, alcun obbligo o impegno ad erogare i prodotti e servizi richiesti riservandosi ogni valutazione discrezionale e del merito creditizio.

Art. 4 Compensi

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le Parti per le attività, i diritti e le concessioni regolate nella presente Convenzione, rispondendo tali attività, diritti e concessioni agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 5. Responsabilità – Rapporti tra le Parti

Le Parti si impegnano a svolgere le predette attività nel più rigoroso rispetto della normativa -anche interna-tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima lealtà professionale e alla massima trasparenza.

Ciascuna Parte risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti, a qualsiasi titolo, all'altra dall'esecuzione dell'Accordo in violazione della normativa vigente nonché dei termini e delle condizioni previsti dall'Accordo che siano imputabili esclusivamente alla Parte inadempiente.

Ciascuna delle Parti si obbliga a manlevare e tenere indenne l'altra da qualunque responsabilità, obbligo, onere, costo, spesa o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti da terzi in relazione alle violazioni di cui al precedente comma.

Resta espressamente inteso che le Parti, nell'esecuzione della presente Convenzione, agiscono e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto, non esistendo tra le stesse alcun rapporto di mandato e/o di commissione e/o di rappresentanza. Le Parti non intendono dare vita neanche ad un rapporto di agenzia né ad un rapporto societario né ad altra forma di stabile organizzazione o associazione. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare con proprie dichiarazioni e/o atti l'altra, né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte, salvo quanto espressamente indicato nella presente Convenzione. Quindi le Parti saranno libere di sottoscrivere analoghi contratti con altri soggetti, senza obbligo di esclusiva di alcun tipo a carico e/o a favore di nessuna.

Art. 6 - Durata

Il presente Accordo ha decorrenza dalla ricezione da parte di UniCredit dell'accettazione dello stesso da parte di A.N.C.E. e durata fino **al 31.12.2021**. Si potrà rinnovare di anno in anno, qualora le Parti si comunichino reciprocamente la volontà di rinnovarlo, mediante lettera raccomandata a/r o PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza originaria o rinnovata della Convenzione.

Resta ferma, per ciascuna delle Parti, la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualunque momento senza indennità e/o indennizzi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati al successivo articolo 18.

Art. 7 - Incontri periodici

UniCredit e A.N.C.E. si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di valutare/monitorare i dati statistici relativi all'andamento della presente Convenzione, elaborare sue possibili implementazioni, analizzare congiuntamente eventuali ulteriori specifiche normative o interpretative ed i relativi impatti sui modelli di servizio adottati

Art.8. - Collaborazione tra le Parti

Le Parti si danno atto che per la corretta esecuzione delle obbligazioni previste dall' Accordo è necessario che il comportamento delle stesse sia improntato alla piena collaborazione e buona fede e s'impegnano pertanto a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare la regolare esecuzione di quanto nel medesimo Accordo previsto.

Art. 9- Riservatezza

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate dell'altra, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti, amministratori e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'accordo;
- ad informare i dipendenti, amministratori e collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti, amministratori e collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

Le Parti, pertanto, si impegnano, nel corso e successivamente alla cessazione del presente Accordo: i) a non divulgare a terzi, anche tramite il proprio personale dipendente e/o consulenti che per qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte, ii) a non utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli perseguiti con il presente Accordo.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più dipendenti, amministratori e collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza;
- debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove legalmente possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, della presente Convenzione.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Le Parti dovranno eseguire il presente Accordo nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra Autorità, anche sovranazionale, competente nella medesima materia.

Per l'erogazione dei servizi descritti nel presente Accordo, ciascuna delle Parti agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento, secondo la definizione contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Pertanto, ove necessario, ciascuna Parte potrà raccogliere direttamente dati personali per l'esecuzione dell'Accordo e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza, l'integrità, l'accuratezza, l'esattezza dei dati, nel rispetto delle finalità del trattamento, di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, nonché dei diritti degli interessati ai sensi del GDPR.

Art. 11. Proprietà e diritti di utilizzazione dei Segni Distintivi

Le Parti, al fine della campagna di informazione relativa alla presente Convenzione, intendono concedere reciprocamente, l'una all'altra, l'uso dei rispettivi marchi, loghi e ogni altro segno distintivo ad esse riferibili ("Segni Distintivi"), di cui rimangono esclusive proprietarie, al solo scopo di adempiere agli obblighi disciplinati dall'Accordo. Resta inteso che ciascuna delle Parti potrà utilizzare i "Segni Distintivi" dell'altra Parte per l'informativa commerciale nonché pubblicitaria dell'Accordo, solo dopo aver preventivamente richiesto ed ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti si impegna, anche per gli atti e i fatti dei propri dipendenti, amministratori e consulenti, a non compiere atti che possano ledere o danneggiare l'immagine dei "Segni Distintivi" dell'altra Parte o che possano comunque influire negativamente sul valore dei "Segni Distintivi" stessi, a non alterarli o modificarli.

Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun "Segno Distintivo" dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si estenderà ai documenti commerciali, alla pubblicità, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, nonché a tutti gli altri elementi distintivi di ciascuna Parte, che siano suscettibili di ingannare il pubblico.

Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti devono fin d'ora intendersi estesi anche agli eventuali diversi "Segni Distintivi" di cui le Parti divenissero proprietarie e/o titolari del diritto di utilizzazione successivamente alla formalizzazione del presente Accordo.

Art. 12- Modifiche

Qualunque modifica delle clausole della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 3.

Art. 13 - Risoluzione

Qualunque violazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione verrà notificata alla Parte inadempiente dall'altra con intimazione ad adempiere, entro il termine ivi indicato, ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile.

Qualora l'inadempimento permanesse o i rimedi adottati fossero ritenuti dalla Parte adempiente non idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, quest'ultima potrà esercitare il diritto di risoluzione dall'Accordo senza oneri, dandone comunicazione scritta, con lettera raccomandata A/R o PEC, alla Parte inadempiente.

Ciascuna Parte avrà inoltre facoltà di risolvere la Convenzione, senza preavviso, dandone comunicazione all'altra, con lettera raccomandata A/R o PEC, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di violazione degli artt. 9, 10, 11, 19, 20.

In tutti i casi di cessazione o scioglimento della Convenzione la Banca porterà a conclusione l'istruttoria delle domande già presentate.

Art. 14 - Divieto di cessione della Convenzione

I diritti ed obblighi della presente Convenzione non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'altra Parte. Fermo quanto precede, UniCredit ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire la presente Convenzione, o – in tutto o in parte - i diritti e gli obblighi da questa derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

Art. 15 – Invalidità

Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o fosse comunque non opponibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del medesimo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia.

Art. 16 – Registrazione

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente Accordo - da registrare solo in caso d'uso - sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 17 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r o PEC ai seguenti indirizzi:

- per la BANCA presso la Direzione Generale di P.zza Gae Aulenti, 3, Tower A –20124 Milano,
- per A.N.C.E. presso la propria sede di Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani, 16 - 00161 Roma

e si intenderà efficacemente e validamente eseguita alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta o alla data di conferma di recapito.

Le Parti potranno reciprocamente comunicare l'una all'altra, successivamente alla formalizzazione della Convenzione, un diverso indirizzo, in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla Convenzione.

Art.18. Referente delle Parti

Ogni Parte provvederà entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ad identificare e comunicare alle altre Parti a mezzo mail il nominativo del proprio Referente, che avrà il compito di sovrintendere alla conduzione e al coordinamento della Convenzione, con il compito di analizzare e gestire tutte le questioni che deriveranno dalla relativa esecuzione.

Ogni Referente sarà autorizzato ad agire come principale contatto con il Referente dell'altra Parte, al sorgere di qualsiasi tipo di disaccordo inerente la Convenzione per promuovere presso l'altra Parte le più opportune soluzioni.

Art.19. Dichiarazione ex D.Lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, improntando la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

UniCredit dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, pubblicato sul sito all'indirizzo www.unicreditgroup.eu. A.N.C.E. dichiara di aver preso visione del predetto Modello e si impegna a rispettare i principi in esso contenuti nell'esecuzione della Convenzione.

A.N.C.E. dichiara, pur non avendo adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, di essere in possesso di un proprio Codice Etico finalizzato a tutelare i valori etici dell'Associazione da fenomeni di illegalità e tentativi di infiltrazione criminale, con l'istituzione di adeguati presidi di controllo.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e

pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art.20. Clausola anticorruzione, antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

1. Le Parti, nonché i rispettivi dirigenti e i rispettivi impiegati, non sono coinvolti in nessuna attività né hanno tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o violi qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo in qualsiasi giurisdizione applicabile. Inoltre, le Parti hanno adottato e mantengono in vigore delle politiche, procedure interne e controlli che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.
2. Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Accordo - agisca per loro conto (di seguito: "Soggetti Rilevanti") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.
3. Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per la durata del presente Accordo.
4. Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state negli ultimi cinque anni condanne per le suddette normative nei confronti dei suoi Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi all'Accordo.
5. Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Accordo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.
6. Le Parti garantiscono che, qualora una parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dall' Accordo, questa Parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dall'Accordo, ciascuna Parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dall'Accordo solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.
7. In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo con effetto immediato ex art. 1456 c.c.
8. La Parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra Parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

Le Parti, nonché i rispettivi dirigenti e i rispettivi impiegati, non sono coinvolti in nessuna attività né hanno tenuto una qualsiasi condotta che abbia violato o violi qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di anticorruzione, antiriciclaggio o contrasto al finanziamento del terrorismo in qualsiasi giurisdizione applicabile. Inoltre, le Parti hanno adottato e mantengono in vigore delle politiche, procedure interne e controlli che hanno quale scopo quello di prevenire la violazione di tali leggi, regolamenti e norme.

Art. 21. Clausola "Global Policy "Segnalazione Comportamenti illegittimi" (c.d. Whistleblowing)

A.N.C.E. conferma di aver preso visione della Policy "Segnalazione comportamenti illegittimi" messa a disposizione mediante accesso al sito www.unicreditgroup.eu, emanata da UniCredit e di aver preso atto della possibilità di segnalare qualsiasi "comportamento illegittimo" di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del Gruppo UniCredit in relazione alle attività dedotte nel presente contratto con le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: UIWHISTBLO-Italia@unicredit.eu; o
- tramite segnalazione cartacea a:

UniCredit S.p.A
Head of Anti Bribery and Corruption & Whistleblowing
Piazza Gae Aulenti n. 3
20154 Milano”

Art.22 - Procedura di composizione dei conflitti– Foro competente – Legge applicabile.

Qualsiasi controversia tra le Parti, relativa o comunque connessa alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, deve essere sottoposta, in prima istanza ad un tentativo di componimento amichevole nel rispetto della seguente procedura che le Parti dichiarano di accettare:

- a) all’insorgere della controversia la Parte più diligente dovrà chiedere per iscritto alle altre, tramite lettera raccomandata A.R., di iniziare la procedura di composizione;
- b) in tal caso ciascuna Parte entri 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, deve nominare un proprio rappresentante, dotato di idonei poteri di decisione. Tali rappresentanti delle Parti si riuniranno e discuteranno con l’obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo ragionevole – non superiore a 30 giorni dalla richiesta di inizio della procedura, tenendo comunque conto in primo luogo dell’esigenza primaria di mantenere la continuità delle attività dedotte in Convenzione.

Per ogni controversia sorta in dipendenza della presente Convenzione - che i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione non riuscissero a risolvere entro 30 giorni dalla richiesta di iniziare la procedura di composizione amichevole - sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

La presente Convenzione è retta dalla legge italiana.

Art.23 – Sanzioni Finanziarie

A.N.C.E dichiara: (i) di non essere, né che alcuno dei suoi esponenti o dipendenti o Associati è attualmente oggetto di alcuna Sanzione, sottoposto a Sanzioni, o in violazione di alcuna Sanzione e (ii) che i servizi forniti non derivano né da alcuna attività con un soggetto o in un paese o territorio che, al momento di tale fornitura, sia un Soggetto Sanzionato o un Paese Sanzionato, né da alcuna attività posta in essere in violazione delle Sanzioni.

A.N.C.E si obbliga ad informare immediatamente UniCredit nel caso in cui le precedenti dichiarazioni dovessero cambiare. Nel caso in cui A.N.C.E e/o i suoi esponenti, dipendenti, Associati dovessero diventare Soggetti Sanzionati, UniCredit avrà il diritto di recedere immediatamente dalla Convenzione senza alcun preavviso e senza il pagamento di alcun importo a qualsiasi titolo.

Il termine “Sanzioni” si riferisce a tutte le leggi, regolamenti, ordini esecutivi, misure restrittive o altre normative in materia di sanzioni economiche, finanziarie o commerciali promulgate, inflitte, imposte, applicate o pubblicamente notificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d’America.

Il termine “Paese Sanzionato” si riferisce a ogni paese o altro territorio che sia soggetto a Sanzioni a livello nazionale o territoriale, o il cui governo sia soggetto alle stesse.

Il termine “Soggetto Sanzionato” si riferisce a un soggetto individuato come sottoposto a Sanzioni, o posseduto o controllato da un Soggetto Sanzionato.

Art.24- Negoziazione dell'Accordo

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Accordo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.

Art. 25– Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

- Allegato 1 (Foglio illustrativo con descrizione prodotti e servizi)
- Allegato 2 (Set documentale)
- Allegato 3 (Tabella sintetica)
- Allegato 4 (Contenuti sintetici servizio “Ti Accompagno in Banca” di A.N.C.E)
- Allegato 5 (Condizioni riservate Associati ANCE non clienti Unicredit)

Ove concordiate senza riserve ed eccezioni sull'intero contenuto della presente, compresi gli allegati, Vi preghiamo di ritrascriverla su Vostra carta intestata, siglata in ogni foglio, e di rinviarcela debitamente sottoscritta in segno di accettazione e di benessere.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

Allegato 1 (Foglio Informativo)

Foglio Informativo n. MI393
27/11/2020

Aggiornamento n.003

Data ultimo aggiornamento

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

Iniziative Superbonus 110% e altri bonus fiscali edilizi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano

Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)

Fax: 02.3348.6999

Sito Internet: www.unicredit.it

Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS'E' IL SUPERBONUS 110%

Legge 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Beneficiari:

Il Superbonus 110% è una agevolazione fiscale per determinati interventi effettuati su immobili residenziali, meglio precisati di seguito, destinata a:

- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni
- Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. La detrazione spetta anche alle persone fisiche che

esercitano attività d'impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili non strumentali o comunque non destinati all'attività economica bensì appartenenti all'ambito personale (ad es.: casa di abitazione). Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione dall'IRPEF del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 al 90 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all'art. 16-bis del TUIR, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus, attualmente disciplinato dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus, in base all'art. 14 del DL n. 63 del 2013), che quindi continuano a poter essere utilizzate, nei limiti e alle condizioni previste, come di seguito richiamate.

La detrazione del 110% spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso (purché sia già stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato) del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile, purché conviventi e purché gli interventi riguardino un immobile in cui può esplicarsi la convivenza (a tal fine basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), anche diverso da quello destinato ad abitazione principale.

Il superbonus non è cumulabile con gli altri incentivi riconosciuti dalle norme europee, nazionali o regionali.

Tipologie di interventi Superbonus 110%

Interventi che prevedono Ecobonus e Sismabonus al 110% nel settore edilizio (**cosiddetti trainanti**):

a) realizzazione di isolamento termico

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal DM 11 ottobre 2017.

b) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

In particolare, accedono al superbonus 110% gli interventi:

- sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.
- gli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (a prescindere dal fatto che siano parti di un condominio o dispongano di parti comuni con altre unità abitative; si considerano funzionalmente indipendenti le unità immobiliari dotate di installazioni o manufatti per il riscaldamento di proprietà esclusiva) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa almeno con classe di qualità 5 stelle ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo se l'edificio è situato in aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle

procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.. La detrazione di cui alla presente capoverso è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

c) messa in sicurezza antisismica

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del Sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al Superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico. È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Regole generali:

- Il Superbonus 110% fruibile in 5 anni spetta anche ai seguenti interventi (**c.d. trainati**), a condizione che abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e nei limiti dalla stessa fissati, e che siano svolti congiuntamente (vale a dire nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti) ad uno degli **interventi trainanti** sopra riportati e precisati dal decreto e nei relativi limiti di spesa previsti. Non è richiesta la presenza congiunta dell'intervento trainante in caso di edificio sottoposto ad uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali, ma resta ferma la condizione del miglioramento della classe energetica di due classi o il conseguimento della classe più alta:
 - a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (es. infissi, pannelli fotovoltaici),
 - all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (per un ammontare delle spese pari a euro 3.000),
 - all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici (con tetto di spesa non superiore a 48.000 euro per singola unità immobiliare e nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni KW di potenza nominale dell'impianto),
 - all'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (nel limite di spesa di 1.000 per ogni KW)
- Le disposizioni relative al superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al Superbonus, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d'imposta.
- L'Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera e unità immobiliari in condominio. Lo stesso soggetto può ottenere l'Ecobonus 110% al massimo su due unità immobiliari; tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.
- Sono escluse dal Superbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile) e A/8 (Abitazioni in ville) nonché quelle della categoria A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), solamente le unità immobiliari non aperte al pubblico. Le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell'edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.
- E' previsto l'Ecobonus 110% anche per **demolizioni** e **ricostruzioni** nei limiti stabiliti.
- E' necessario il miglioramento di almeno **due classi energetiche** dell'edificio condominiale e dell'edificio unifamiliare o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. E' necessario un attestato di prestazione energetica (**APE**) prima e dopo l'intervento, a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, che dimostri il miglioramento energetico.

- La detrazione è ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa (data dell'effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi. Per le operazioni che possono accedere ad altre tipologie di detrazioni (ad es. ristrutturazioni edilizie, restauro facciate ecc.) la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione è calcolata su determinati massimali di spesa e/o detrazione stessa, secondo gli importi stabiliti dalla legge fissati con riferimento alle singole tipologie di intervento.
- In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso. La detrazione non utilizzabile, per intero o per le quote annuali residue, può comunque essere ceduta a terzi sotto forma di credito d'imposta.
- Sono previsti massimali formulati dal MiSE, parametrati al metro quadrato o al kilowatt, che saranno applicabili a tutti gli interventi che rientrano nel perimetro dell'Ecobonus. Per l'Ecobonus inoltre si deve **asseverare** il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento. Per fare questo si può fare riferimento ai **prezzari** predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome territorialmente competenti.

L'asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta la detrazione fiscale da Ecobonus e/o da Sismabonus ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (comma 13-bis dell'articolo 119).

- La normativa prevede specifici adempimenti per cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 110% o ottenere lo sconto in fattura, tra cui in particolare il **visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica** delle dichiarazioni fiscali (professionisti abilitati e Caf, ex art. 35 D.lgs. 241/1997). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle **asseverazioni** e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Detrazione, credito d'imposta e compensazione fiscale:

Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa che effettua gli interventi, di importo massimo non superiore al 100% del corrispettivo stesso (c.d. "sconto in fattura"). Il fornitore recupera l'importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (110%), con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento complessivo.

L'opzione può essere esercitata anche per le rate residue di detrazione ancora non fruite. In questo caso deve riferirsi a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Nel caso dei Condomini, non è necessario che l'opzione sia esercitata da tutti i condomini. Ogni condomino, infatti, può scegliere se fruire direttamente della detrazione, chiedere lo sconto in fattura, ovvero cedere il credito fiscale.

L'opzione è esercitata mediante apposita comunicazione, da inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate con modulo approvato con Provvedimento dell'8 agosto 2020 prot. 283847/2020, a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, nel caso di cessione di rate residue di detrazione, entro il 16 marzo dell'anno in cui non viene utilizzata la prima di esse. Il cessionario può utilizzare il credito ceduto a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione dell'opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il credito di imposta che non è oggetto di ulteriori cessioni è fruito mediante compensazione in F24 con tributi e contributi dovuti dal cessionario, con la stessa ripartizione in cinque quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Alla compensazione non si applicano i limiti d'importo ordinari. La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa (data dell'effettivo pagamento per le persone fisiche e data di ultimazione della prestazione per le società) e in quelli successivi.

Per ogni ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione del sito web dell'Agenzia delle Entrate link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25>

LE SOLUZIONI UNICREDIT

La Banca mette a disposizione le seguenti soluzioni, alle condizioni illustrate oltre nel presente documento:

- **cessione del credito di imposta** senza finanziamento, ossia senza la previsione di una linea di credito
- **cessione del credito di imposta** con finanziamento - **apertura di credito a scadenza per anticipo contratti / fatture**

In entrambe le soluzioni UniCredit assume la qualifica di **cessionario** dei crediti di imposta medesimi.

Non potranno accedere alle soluzioni offerte da UniCredit le imprese neocostituite da meno di 12 mesi rispetto alla data della richiesta.

Per ciascuna delle due tipologie di soluzione si rinvia alle sezioni di approfondimento dedicate di seguito nel presente documento.

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il cliente si impegna a cedere il credito d'imposta relativo agli interventi effettuati entro il termine stabilito nel contratto nonché a destinare i proventi derivanti dalla cessione del suddetto credito sul proprio conto corrente acceso presso la Banca.

Qualora il suddetto credito d'imposta dovesse essere trasferito in data successiva al suddetto termine contrattuale per causa non imputabile alla Banca, quest'ultima si riserva di non accettare la cessione.

La Banca si riserva di valutare nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione, l'acquisto dall'Impresa, Condominio o Persona fisica del credito d'imposta che maturerà in seguito alla realizzazione dei lavori previsti dalla legge.

La normativa relativamente ai soli interventi rientranti nel perimetro Superbonus 110% prevede che i crediti fiscali possano maturare ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30% dei lavori ed un secondo SAL pari ad almeno un ulteriore 30% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni).

Corrispettivo e modalità di pagamento del prezzo di cessione (in presenza o meno del finanziamento)

La banca dopo l'accettazione della cessione, renderà disponibile il corrispettivo del credito fiscale ceduto sul conto corrente del cliente acceso presso la Banca. Le somme relative al prezzo di cessione saranno rese disponibili nel periodo compreso tra la relativa data in cui il credito sarà divenuto visibile e disponibile per la banca nel suo Cassetto Fiscale e l'ultimo giorno di calendario del mese successivo a tale data, ovvero a partire dal quindicesimo giorno e fino all'ultimo giorno di calendario del mese successivo a quello in cui la cessione sarà divenuta efficace e irrevocabile.

In caso di Esercizio dell'Opzione a SAL (stato avanzamento lavori), tale prezzo sarà versato al Cliente subordinatamente al perfezionamento della relativa cessione, in tranches di numero pari a quello delle relative quote di credito d'Imposta cedute, ciascuna di importo pari alla relativa tranche di prezzo.

Si potranno acquistare i crediti fiscali non rientranti nel 110% solo se maturati a partire dal I semestre 2020, escluse le rate residue di crediti sorti prima.

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA SENZA FINANZIAMENTO

Con l'operazione di Cessione del credito non assistita da finanziamento i clienti potranno cedere il credito di imposta alla banca che lo acquista ad un prezzo prestabilito, liquidando sul conto corrente del cliente il controvalore, dopo aver verificato il passaggio sul cassetto fiscale.

Di seguito gli adempimenti richiesti per questa modalità:

- Valutazione tecnico - documentale di progetto circa il rispetto dei requisiti normativi (comprensiva, tra l'altro, di asseverazione rilasciata da professionisti abilitati sia per gli interventi conclusi sia in caso di stato di avanzamento delle opere, rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta riguardante l'avvenuta presentazione delle asseverazioni e APE, Visto di conformità). E' disponibile presso le filiali un listino prezzi dettagliato in funzione delle attività di consulenza tecnica fornite da Partner di UniCredit.

- Successiva maturazione e cessione da parte del cliente del credito di imposta che, una volta disponibile nel cassetto fiscale di UniCredit, viene acquisito dalla Banca e il relativo controvalore liquidato sul conto corrente del cliente

Esempio di cessione del credito senza finanziamento

Si intendono sostituire gli impianti di climatizzazione invernale del condominio al fine beneficiare del Superbonus 110% e c'è la liquidità necessaria per pagare gli interventi per i quali si è ottenuto un preventivo pari a 15.000 euro.

Con la cessione del credito di imposta alla Banca il relativo importo verrà liquidato al cliente senza attendere i 5 anni previsti per la ripartizione annuale delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi.

Con la cessione del credito la banca riconosce 102 euro ogni 110 euro di credito fiscale acquistato, ossia, in questo caso, 15.300 euro.

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA CON FINANZIAMENTO (APERTURA DI CREDITO PER ANTICIPO DI CONTRATTI / FATTURE)

L'apertura di credito è il contratto con il quale la Banca concede a un'Impresa o a un Condominio o ad una Persona fisica un affidamento, da utilizzarsi nella specifica forma tecnica pattuita (apertura di credito).

La linea di credito dovrà essere utilizzata per pagare gli interventi che danno diritto ai benefici fiscali e nel limite massimo dell'importo del credito fiscale ceduto a UniCredit.

Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale dovranno essere utilizzate per rimborsare il finanziamento concesso al cliente.

L'affidamento può essere concesso per un periodo di tempo determinato (a scadenza) della durata massima di 18 mesi, mediante accensione di un conto corrente a termine dedicato all'iniziativa, senza costi fissi e con 30 operazioni gratuite. L'affidamento ha carattere rotativo in quanto il Cliente può utilizzare in più volte il credito concesso e con successivi versamenti può ripristinare la disponibilità per ulteriori utilizzi.

Il conto corrente dedicato dovrà essere mantenuto aperto fino alla conclusione della gestione dei flussi e del finanziamento concesso nelle more della maturazione del credito fiscale finalizzato all'avvio dei lavori.

La percentuale anticipabile sui contratti – fatture è:

- per le Imprese fino al 60% del prezzo di cessione del credito di imposta
- per i Condomini fino al 100% del prezzo di cessione del credito di imposta
- per le Persone fisiche fino al 100% del prezzo di cessione del credito di imposta

Per poter utilizzare la linea di credito le persone fisiche e i Condomini devono presentare alla Banca la fattura da pagare, con le modalità previste dalla normativa per ottenere i benefici fiscali.

Adempimenti previsti in caso di cessione del Credito d'Imposta da parte del Cliente alla Banca e utilizzo del relativo prezzo ai fini del rimborso dell'Apertura di Credito:

- Valutazione tecnico - documentale del rispetto dei requisiti normativi (comprensiva, tra l'altro, di asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti, APE, Visto di conformità, rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta riguardante l'avvenuta presentazione delle asseverazioni e Ape). E' disponibile presso le filiali un listino prezzi dettagliato in funzione delle attività di consulenza tecnica fornite da Partner di UniCredit. Sempre presso le filiali è inoltre possibile ottenere maggiori informazioni sull'iter operativo da seguire.
- Richiesta di finanziamento da parte del Cliente.
- Avvio dell'istruttoria creditizia da parte della banca, finalizzata all'erogazione del finanziamento. I tempi di lavorazione delle richieste di finanziamento variano in base a diversi fattori tra cui la complessità della pratica.
- Sottoscrizione dell'impegno a cedere i futuri crediti di imposta alla banca, che a sua volta si impegna ad acquistarli.
- Svolgimento dei lavori. I fondi disponibili a seguito del finanziamento dovranno essere utilizzati esclusivamente allo scopo di finanziare le spese dell'intervento.

- Eventuale stato di avanzamento lavori (SAL) o Fine lavori.
- Successiva maturazione e cessione da parte del cliente dei crediti di imposta che, una volta disponibili nel cassetto fiscale di UniCredit, vengono acquistati dalla banca e il relativo controvalore liquidato sul conto corrente del cliente
- Estinzione del finanziamento: il corrispettivo della cessione del credito permette la chiusura del finanziamento.

Per gli interventi Superbonus 110% eseguiti a cavallo di due anni, si richiede che il Cliente presenti in termini utili per la cessione del credito d'imposta (termine ultimo 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione d'imposta), ove previsto, un SAL per le spese sostenute nel primo anno con utilizzo del finanziamento, pari ad almeno il 30% del valore dell'intervento. In caso contrario, il credito d'Imposta complessivo oggetto della cessione ed il finanziamento verranno ridotti in misura pari alla relativa quota di detrazione non più cedibile e fruibile solo direttamente dall'interessato.

Esempio di cessione del credito con finanziamento a persona fisica

Il cliente ha intenzione di migliorare l'efficientamento energetico della propria casa tramite isolamento con cappotto termico beneficiando del Superbonus 110%.

L'impresa individuata per i lavori propone un preventivo di 25.000 euro che rientrerebbe nel tetto massimo di 30.000 euro previsto dalla legge, ma non è possibile procedere con lo sconto in fattura, oppure si reputa l'opportunità di cedere il credito a terzi.

Per sostenere le spese il cliente sceglie di cedere il credito di imposta a UniCredit, richiedendo un finanziamento che può essere concesso fino a 25.000 euro (i soggetti interessati possono richiedere una linea di credito, senza alcun costo di istruttoria, per avere una copertura finanziaria che può arrivare fino all'intero importo dei lavori) al fine di ottenere la necessaria liquidità per avviare e portare a termine i lavori (vedere più avanti le condizioni economiche).

Al termine dei lavori, con la cessione del credito di imposta, la banca riconoscerà 102 euro per ogni 110 euro di credito di imposta maturato, ossia 25.500 euro con i quali estinguere il finanziamento acceso in precedenza.

Fondo di Garanzia

UniCredit, quale soggetto abilitato a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è disponibile a valutare, in caso di specifica richiesta da parte del cliente, l'ammissibilità dell'operazione finanziaria all'intervento della garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo di acquisto crediti di imposta riferiti al Superbonus 110%

Prezzo di acquisto crediti di imposta per Persone fisiche (comprese IACP, Cooperative di Abitazione, Organizzazioni non lucrative di attività sociale e Associazioni e Società sportive Dilettantistiche) e Condomini riferiti al Superbonus	€ 102 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110€ di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti di imposta per Imprese riferiti al Superbonus	
	Il prezzo di acquisto potrebbe essere soggetto a cambiamenti nel tempo. Consultare sempre il Foglio informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la percentuale proposta.

Prezzo di acquisto crediti fiscali non riferiti al Superbonus 110%

Prezzo di acquisto crediti fiscali non riferiti al Superbonus 110% (che cioè danno luogo a misure di detrazione diverse come sopra indicate e con detrazione da ripartire in 10 quote annuali)	€ 80 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato
Prezzo di acquisto crediti fiscali per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 (effettuati non riferiti al Superbonus 110%) che danno luogo a misure di detrazione diverse come sopra indicate e con detrazione da ripartire in 5 quote annuali	€ 90,91 per ogni 100€ di credito fiscale acquistato
	Il prezzo di acquisto potrebbe essere soggetto a cambiamenti nel tempo. Consultare sempre il Foglio informativo e il sito web della Banca per informazioni aggiornate. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la percentuale proposta.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

Spese di certificazione, asseverazione	Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG
Garanzia facoltativa rilasciata dal FONDO DI GARANZIA - pubblico di garanzia sul credito alle PMI italiane"	L'intervento del Fondo, assistito dalla garanzia dello Stato, è destinato alle piccole e medie imprese ed ai professionisti di ogni settore per qualunque operazione finanziaria nell'ambito dell'attività professionale. Per ogni maggiore informazione circa le possibilità e modalità di accesso alla garanzia ed ai relativi costi si rimanda al sito http://www.fondidigaranzia.it/ ed in particolare, alle "Disposizioni operative" ivi contenute.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APERTURA DI CREDITO

Accordato	Minimo euro 5.000 Massimo: - per le imprese fino al 60% dei lavori - per le persone fisiche e i Condomini fino a 100% dei lavori e dei costi per le certificazioni, asseverazioni e delle altre attività previste dalla normativa per accedere ai benefici fiscali
-----------	---

TASSI

Il TAEG sotto indicato è stato calcolato considerando un importo di 5.000 euro, a tasso fisso 2,75%, con durata pari a tre mesi e periodicità trimestrale.	
Tasso di interesse debitore nominale annuo per Persone Fisiche	2,75%
TAEG	2,79%
Il TAEG sotto indicato è stato calcolato considerando un importo di 5.000 euro, a tasso fisso 6,40%, con durata pari a tre mesi e periodicità trimestrale.	
Tasso di interesse debitore nominale annuo per Imprese e Condomini	6,40%
TAEG	6,57%

I tassi pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il TAEG è esposto alla secondo cifra decimale.

In assenza di altri costi, il TAEG si differenzia dal TAN per effetto della periodicità di pagamento delle rate.

Tabella dei costi utilizzati per l'esempio riportato:

Istruttoria	Spesa incasso Rata (addebito in conto)	Certificazione interessi annuale (formato digitale)	Invio documento di sintesi (formato digitale)
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TASSI ANTICIPI SU CONTRATTI - FATTURE

TASSO FISSO

Tasso di interesse debitore nominale annuo per Persone fisiche	Tasso	2,75 %
di interesse debitore nominale annuo per Imprese e Condomini		6,40%

ALTRE CONDIZIONI APERTURA DI CREDITO

Commissione per la messa a disposizione di fondi	0,00%
Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016.	
Tasso di mora applicato sugli interessi debitori esigibili e non pagati	21,45 %
Calendario per il calcolo interessi	anno civile

TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	13,75000 %
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento a	anno civile

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	euro 0,00
Spese di invio per ogni documento di sintesi inviato ai soggetti finanziati e ai garanti:	
- in formato cartaceo	euro 0,60
- on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line)	gratuito
Spese produzione e invio documenti o comunicazioni (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa)	euro 0,34
Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.	

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (. L. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito www.unicredit.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito o da altro contratto di fido, nonché di ridurre l'importo o di sospendere l'utilizzo soltanto con le modalità di seguito specificate:

- in caso di contratto di fido a tempo indeterminato (c.d. fido a revoca) con effetto immediato e senza preavviso al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo, oppure, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
- in caso di contratto di fido a tempo determinato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato.

Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunicazione al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, fax, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo di comunicazione. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l'utilizzazione del credito. La Banca potrà richiedere al Cliente, con lettera raccomandata, telegramma, e-mail, telex, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzo di comunicazione (es. telefax) il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - [Email: Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu) - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC:Reclami@PEC.Unicredit.EU.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Clienti.

Allegato 2 Check list documentale

Crediti d'imposta "Bonus Casa" – Check-list documenti

Il presente documento è suddiviso in due sezioni, rispettivamente dedicate alle seguenti casistiche:

1. Valutazione preliminare in caso di erogazione di **finanziamenti** la cui estinzione parziale o totale avverrà con la cessione del credito d'imposta nei confronti della Banca;
2. Valutazione della documentazione al momento della **cessione del credito di imposta** (indipendentemente dalla presenza o meno di un finanziamento).

Per l'esame della documentazione la Banca si avvale della collaborazione del Partner PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., nominato Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e di alcuni suoi sub fornitori specializzati, quali: PricewaterhouseCoopers Services S.r.l., PWC TLS Avvocati e Commercialisti, Eagle&Wise Service S.r.l. e Gruppo Mutui Online S.p.A. I partner potranno contattarla al fine di richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti che si rendessero necessari per la valutazione preliminare circa la cessione del credito. Tale valutazione preliminare non costituisce giudizio o indicazione circa la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. La sussistenza di tali presupposti rimane responsabilità esclusiva del Cliente; il controllo dei medesimi è prerogativa dell'Amministrazione finanziaria. La documentazione elencata in seguito non è da intendersi in alcun modo indicazione, sostituzione o integrazione dei documenti da conservare a cura del Cliente per la dimostrazione dei presupposti che danno diritto alla detrazione secondo la normativa vigente.

1. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CON FUTURA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel caso in cui si voglia richiedere un finanziamento la cui estinzione parziale o totale avverrà con la cessione di un credito d'imposta, la documentazione da produrre è la seguente:

1.1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativi allegati della medesima. La dichiarazione sostitutiva da fornire dipende dalla tipologia di Cliente. In particolare:

- a) **Privati, enti o imprese su immobili in proprio possesso.** Il Cliente deve compilare e sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per requisiti fiscali - **Allegato 1.1.a)** e gli allegati alla medesima -> Fornita dalla Filiale. Nel caso di finanziamenti richiesti dal condominio per interventi comuni su parti di edifici, si faccia riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto b).
- b) **Condomini, per i lavori su parti comuni di edifici.** L'Amministratore di condominio o il comproprietario delegato (in caso di condominio minimo) deve compilare e sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - **Allegato 1.1.b)** e gli allegati alla medesima -> Fornita dalla Filiale
- c) **Imprese che ricevono il credito d'imposta a seguito di "sconto in fattura".** Le imprese che intendono richiedere un finanziamento da estinguere con cessione del credito d'imposta ricevuto per effetto di «sconto in fattura» riconosciuto al beneficiario, dovranno allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita dal proprio Cliente (primo cedente, i.e. beneficiario del diritto alla detrazione). A seconda che il primo cedente sia un privato o un condominio, si faccia riferimento alle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a) e b). In merito alla documentazione da produrre, l'impresa che riconosce lo "sconto in fattura" dovrà avere cura di fornire adeguata informativa ai propri clienti (ossia i beneficiari della detrazione).

1.2. Check List documentazione tecnica di cui alla tabella seguente e relativi allegati specifici per ciascun intervento (pagina 2)

Check List documentazione tecnica di cui alla tabella seguente e relativi allegati specifici per ciascun intervento

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (per valutazione preliminare in caso di finanziamento)

	ECO - SUPER- BONUS 110%	SISMA - SUPER- BONUS 110%	ECO- BONUS 50- >75% ¹	SISMA - BONUS 50- >85% ¹	BONUS RISTRUTT 50%	BONUS FACCIAE 90%
In caso di interventi sulle parti comuni effettuate dal Condominio, delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese	X	X	X	X	X	X
Se previsti, pratica Edilizia, grafici di progetto edilizio e/o strutturale, relazione ex L.10/91, altri allegati e informazioni previsti dal caso (e.g. dichiarazione di conformità edilizia e catastale, sussistenza vincoli urbanistici edilizi o condominiali, etc.), foto immobile e particolari oggetto di intervento	X	X	X	X	X	X
Preventivi opere e/o computi metrici con riepilogo delle tipologie di intervento ammesse alle detrazioni fiscali	X	X	X	X	X	X
Scheda tecnica impianti / superfici trasparenti ove previsto dall'intervento (es. nuovo generatore di calore, impianto solare termico, impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, infissi, nuovi serramenti, nuovi oscuranti). In caso di sostituzione degli infissi, valore di trasmittanza degli infissi da sostituire	X	X	X	X	X	X
APE stato iniziale	X					
In caso di Superbonus 110%: Analisi preventiva e studio fattibilità energetica con indicazione del miglioramento di classe energetica raggiungibile. Per intervento cod. 23 " <i>Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015</i> ": analisi preventiva e studio fattibilità energetica della qualità di classe energetica raggiungibile	X		X			
Superfici opache: dichiarazioni del professionista riguardo l'intervento su superficie opaca > 25% del tot. (se previsto)	X		X			
Analisi preventiva e studio fattibilità strutturale con indicazione, nel caso previsto dalla specifica tipologia di intervento, del miglioramento della classe di rischio antisismico ²		X		X		

Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento.

¹ Per gli interventi combinati eco-sisma bonus (detrazione 80-85%) fare riferimento ad entrambe le colonne eco bonus e sisma bonus.

² Nel caso di acquisto di cosiddette "case antisismiche", documentazione dalla quale si evincano i dati dell'impresa di costruzione o ristrutturazione, la tipologia di intervento effettuato, la data di avvio delle procedure autorizzatorie, la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la data di conclusione dei lavori.

2. DOCUMENTAZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FASE DI SAL E DI FINE LAVORI
(da utilizzare indipendentemente dalla presenza o meno di un finanziamento)

Nel caso in cui si voglia cedere un credito d'imposta la documentazione da produrre è quella descritta nei seguenti paragrafi 2.1 e 2.2. La seguente documentazione si riferisce all'acquisto di crediti d'imposta in possesso del cliente per interventi effettuati su immobili in proprio possesso (privati, enti o imprese) e all'acquisto di crediti d'imposta da parte di imprese che hanno riconosciuto lo "sconto in fattura" ai possessori dell'immobile, ai sensi dell'articolo 121 del DL n. 34/2020. **La presente sezione non riguarda il caso in cui il Cliente sia in possesso di un credito d'imposta, a sua volta acquistato da terzi.**

2.1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e relativi allegati della medesima. La dichiarazione sostitutiva da fornire dipende della tipologia di Cliente. In particolare:

- a) **Privati, enti o imprese su immobili in proprio possesso.** Il Cliente deve compilare e sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per requisiti fiscali - **Allegato 2.1.a)** e gli allegati alla medesima-> Fornita dalla Filiale. Nel caso di cessione di credito d'imposta maturato per interventi comuni su parti di edifici, si faccia riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto b).
- b) **Condomini, per i lavori su parti comuni di edifici.** L'Amministratore di condominio o il comproprietario delegato (in caso di condominio minimo) nel caso in cui deve compilare e sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - **Allegato 2.1.b)** e gli allegati alla medesima -> Fornita dalla Filiale.
- **Imprese che ricevono il credito d'imposta a seguito di "sconto in fattura".** Le imprese che intendono cedere il credito d'imposta ricevuto per effetto di «sconto in fattura» riconosciuto al beneficiario, dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema **Allegato 2.1.c)** , e i relativi allegati -> fornita dalla Filiale. Inoltre, dovranno fornire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita dal proprio Cliente (primo cedente, i.e. beneficiario del diritto alla detrazione). A seconda che il primo cedente sia un privato o un condominio, si faccia riferimento alle **dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti a) e b)**. In merito alla documentazione da produrre, l'impresa che riconosce lo "sconto in fattura" dovrà avere cura di fornire adeguata informativa ai propri clienti (ossia i beneficiari della detrazione).

La cessione è possibile solo dopo che il credito fiscale è disponibile per l'impresa Cliente, ossia a seguito dell'accettazione effettuata sulla piattaforma dell'Agenzia delle entrate, del credito d'imposta risultante dall'opzione comunicata da parte del beneficiario (ossia il Cliente dell'impresa) all'Agenzia delle entrate.

2.2. Check List documentazione tecnica di cui alla tabella seguente e relativi allegati specifici per ciascun intervento.

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (da produrre in sede di cessione del credito al SAL o a Fine lavori)						
	ECO SUPER BONUS 110%	SISMA SUPER-BONUS 110%	ECO - BONUS 50- >75%¹	SISMA - BONUS 50- >85%¹	BONUS RISTRUTT . 50%	BONUS FACCIATE 90%
Bozza di Modello di Comunicazione dell'opzione di cessione del credito approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con indicazione, in caso di Superbonus 110%, della ricevuta di presentazione dell'asseverazione del professionista abilitato, l'apposizione del visto di conformità, il documento d'identità del professionista che appone il visto ³	X	X	X	X	X	X

³ In caso di cessione dei crediti da parte di imprese che hanno riconosciuto lo "sconto in fattura" ai propri clienti, si alleghi il Modello di Opzione per lo sconto in fattura inviato dal beneficiario, con ricevuta di presentazione telematica.

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE TECNICA (da produrre in sede di cessione del credito al SAL o a Fine lavori)

	ECO SUPER BONUS 110%	SISMA SUPER- BONUS 110%	ECO - BONUS 50- >75% ¹	SISMA - BONUS 50- >85% ¹	BONUS RISTRUTT . 50%	BONUS FACCIAE 90%
Asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa la conformità dell'intervento ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute, con ricevuta comprovante l'invio all'ENEA e polizza assicurativa del soggetto asseveratore.	X					
Asseverazioni dei professionisti abilitati e iscritti agli ordini o collegi professionali di appartenenza circa l'efficacia degli interventi e la congruità delle spese sostenute, con ricevuta di deposito presso lo sportello unico competente e polizza assicurativa del soggetto asseveratore		X				
In caso di acquisto di cd. casa antisismica: (i) Atto d'acquisto dell'immobile e (ii) Documentazione dalla quale si evincano i dati dell'impresa di costruzione o ristrutturazione, la tipologia di intervento effettuato, la data di avvio delle procedure autorizzatorie, la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile, l'efficacia degli interventi e la data di conclusione dei lavori.		X		X		
Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati			X	X	X	x
In relazione agli importi non oggetto di "sconto in fattura", copia dei c.d. bonifici bancari o postali specifici per detrazioni fiscali o altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione etc.)			X	X	X	x
Dichiarazione di fine lavori e/o di fine intervento e, in caso di SAL, la dichiarazione di stato avanzamento lavori			X	X	X	x
In caso di interventi effettuati su parti comuni dal condominio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; ✓ In mancanza del codice fiscale del condominio minimo, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio; ✓ La dichiarazione dell'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. 			X	X	X	x

Si prega di inoltrare la documentazione solo se completa rispetto allo specifico intervento.

¹ Per gli interventi combinati eco-sisma bonus (detrazione 80-85%) fare riferimento ad entrambe le colonne eco bonus e sisma bonus.

² Nel caso di acquisto di cosiddette "case antisismiche", documentazione dalla quale si evincano i dati dell'impresa di costruzione o ristrutturazione, la tipologia di intervento effettuato, la data di avvio delle procedure autorizzatorie, la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e la data di conclusione dei lavori.

³ In caso di cessione dei crediti da parte di imprese che hanno riconosciuto lo "sconto in fattura" ai propri clienti, si alleggi il Modello di Opzione per lo sconto in fattura inviato dal beneficiario, con ricevuta di presentazione telematica.

Allegato 3- Tabella sintetica

Data compilazione	
Cliente Banca	
Codice fiscale	
Partita IVA	

(*) L'importo complessivo della spesa deve essere indicato IVA inclusa per i soggetti che calcolano la detrazione sull'importo della spesa comprensiva di IVA (ad esempio nel caso di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE DALLA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA					
Codice intervento	Tipologia di intervento	Barrare in caso di Superbonus 110%	Importo complessivo della spesa (*) sostenuta/da sostenere negli anni 2020 e 2021 (nei limiti previsti dalla legge).	Importo delle spese che si prevede di sostenere dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (di cui colonna precedente da compilare esclusivamente per interventi 17 e 18)	Credito d'imposta cedibile (importo stimato)
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO					
<i>INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS</i>					
1	Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25%				
2	Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti				
<i>INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA</i>					
3	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente				
4	Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)				
5	Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi				
6	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A				
7	Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di termostatazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua				
8	Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari				
9	Acquisto e posa in opera di schermature solari				
10	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili				
11	Acquisto e posa in opera di sistemi di microgenerazione in sostituzione di impianti esistenti				
12	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediale per controllo da remoto (sistemi di building automation)				
<i>INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3</i>					
13	Intervento antisismico				
14	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore				
15	Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore				
<i>ALTRI INTERVENTI</i>					
16	Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (solo per comunità energetiche)				
17	Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio				
18	Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti				
19	Intervento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici				
20	Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati				
21	Intervento per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici				
INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO					
22	Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie				
23	Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015				
24	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore)				
25	Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori)				
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI					
26	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)				
27	Acquisto di un'unità immobiliare antisismica in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)				

	Importo complessivo della spesa sostenuta/da sostenere (nei limiti previsti dalla legge)	Credito d'imposta cedibile
TOTALE INTERVENTI AGEVOLABILI SUPERBONUS 110%	- €	- €
TOTALE INTERVENTI AGEVOLABILI DIVERSI DAL SUPERBONUS 110%	- €	- €
TOTALE INTERVENTI NON AGEVOLABILI	- €	- €

Allegato 4 – Servizio Ance “Ti Accompagno in banca”

Il servizio A.N.C.E. “Ti accompagno in banca” è un sistema di valutazione elaborato da Modefinance, Agenzia di rating certificata Esma, European Securities and Market Authority.

Il servizio ha l’obiettivo di accompagnare le imprese associate A.N.C.E. per facilitare l’accesso al credito bancario.

La valutazione che modefinance elabora si distingue in due diversi documenti:

- **Analisi corporate**, elaborata attraverso la valutazione della situazione economico-finanziaria, del cash flow, della Centrale Rischi nonché attraverso l’analisi dimensionale e settoriale dell’impresa;
- **Analisi del progetto**, in cui viene valutata l’operazione oggetto dell’investimento, attraverso l’analisi del Piano Economico Finanziario - PEF, del rischio amministrativo, delle prevedite; viene eseguita un’analisi di stress per comprendere la robustezza delle ipotesi e la capacità di assorbire cambiamenti di scenario del mercato.

Sulla base di queste informazioni viene emesso dall’Agenzia di rating un documento riassuntivo che consente all’istituto di credito di comprendere quanto l’investimento sia sostenibile per l’impresa.

Allegato 5 – offerta dedicata agli Associati A.N.C.E. nuovi clienti UniCredit per l'apertura di conto corrente.

Per nuovi clienti si intendono le imprese che non hanno ancora un conto corrente in UniCredit. Il riconoscimento delle condizioni dedicate riguarda l'apertura presso UniCredit di un conto corrente Imprendo One in euro per Non Consumatori o Microimprese. e richiede la presentazione della Tessera associativa validamente in corso che certifichi l'adesione ad A.N.C.E.

Nel caso di apertura di conto corrente nelle more della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'impresa potrà richiedere l'applicazione delle condizioni dedicate, fermi i presupposti sopra indicati, entro un mese dall'apertura del conto corrente,

- **Canone gratuito nei primi 12 mesi**
- BONIFICI, GIROCONTI, EMOLUMENTI AREA SEPA:
 - Internet 0,50 €
 - Cartaceo/Sportello/ Call Center 4,00 €
- BONIFICI, GIROCONTI, EMOLUMENTI SEPA EXTRA UE :
 - Internet 1,00 € (giroconto 0,50 €)
 - Cartaceo/Sportello/ Call Center 7,00 €
- Presentazione RI.BA. 1,50 €
- Presentazione SDD 1,00 €

Per le condizioni contrattuali del prodotto indicato è in ogni caso necessario fare riferimento ai Fogli Informativi, disponibili in tutte le Filiali della Banca e sul sito unicredit.it.

Per integrale accettazione di tutto quanto sopra riportato

ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Il Presidente
Gabriele Buia

